



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 3 AGOSTO 2007

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

Visto l'art. 2, comma 3 dello Statuto che attribuisce alla FIGC il compito di promuovere il giuoco del calcio in ogni fascia di età, con particolare riferimento al calcio giovanile;

visto l'art. 15, comma 6 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio federale la competenza ad emanare gli indirizzi per l'attività del Settore giovanile e scolastico e per la sua cooperazione con la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società;

considerato che l'attuale struttura periferica della LND risponde, sotto il profilo organizzativo, alle esigenze di ottimizzazione, richieste dalla citata disposizione;

ritenuto, a tal fine, di affidare agli organismi periferici della LND i servizi inerenti le procedure di affiliazione e di tesseramento, nonché la organizzazione dell'attività sportiva delle società appartenenti al settore giovanile e scolastico; ritenuto, pertanto, opportuno dettare gli indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico con la Lega Nazionale dilettanti

delibera

- di emanare gli indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico con la Lega Nazionale Dilettanti di cui all'allegato a), anche al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le medesime società ;

- di ritenere abrogate tutte le disposizioni del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico eventualmente non compatibili con le disposizioni del nuovo statuto federale e con gli indirizzi di cui all'allegato a).

PUBBLICATO IN ROMA 19 LUGLIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. a)

Indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico con la Lega Nazionale Dilettanti

Il Settore giovanile e scolastico coopera con la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società.

Nell'ambito della cooperazione con la Lega Nazionale Dilettanti, è disposto:

- a. l'affidamento ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della LND delle procedure amministrative di tesseramento, affiliazione ed iscrizione, da attuarsi attraverso lo sportello unico;
- b. l'affidamento ai Comitati regionali e alle altre articolazioni periferiche della LND della organizzazione della attività giovanile a livello periferico.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GIOVANILI

1. AFFILIAZIONI

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e statuto sociale;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite **dello Sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte.

Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite **allo Sportello Unico** istituito presso i Comitati Regionale della LND di competenza, attenendosi a quanto riportato nell'art. 15 delle N.O.I.F..

2. TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art.43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura **del Procuratore Federale**.

Attività non agonistica

Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Attività agonistica

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata **esclusivamente** da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende U.U.S.S.L.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso.

Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.

Inidoneità temporanea

Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, **le Leghe di appartenenza**, la Divisione competente, **il Comitato Regionale della LND o la Delegazione provinciale** competente, nonché la Sezione Medica del Settore

Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare **dal Procuratore Federale**.

TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Disposizioni Generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella stagione sportiva 2007/2008 secondo **la normativa contenuta nello** schema di seguito indicato:

	Anni di nascita	Tipologia(colore cartellino)
Piccoli Amici	1999 – 2000 – 2001 – 2002 (5 anni compiuti)	Carta Assicurativa FIGC Colore Bianco
Pulcini	1997 – 1998 – 1999 (8 anni compiuti)	Cartellino Annuale –Colore Verde
Esordienti	1995 – 1996 (10 anni compiuti)	Cartellino Annuale –Colore Verde
Giovanissimi	1993 – 1994 (12 anni compiuti)	Cartellino Annuale –Colore Giallo
Allievi	1991 – 1992 (14 anni compiuti)	Cartellino Annuale –Colore Giallo

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

1. certificato di residenza e di stato di famiglia;
2. modello compilato in ogni sua parte dalla Società richiedente.

Il Tesseramento "Giovani" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale (già Comitato Locale) della L.N.D. competente per territorio

TESSERAMENTO

testo tratto dal C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2007/2008

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare così tesserati:

a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione”

A - “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS”

Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i **5 anni** anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole Calcio che sono riconosciute anche come CAS.

Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita, presentandone una ulteriore copia alla **Delegazione Provinciale** o Distrettuale della F.I.G.C..

I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.

B - “CARTA ASSICURATIVA FIGC”

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i **5 anni** anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calciistici di Base”. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione “Piccoli Amici”.

Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo **“Sportello Unico”** costituito presso la **Delegazione Provinciale e Distrettuale della L.N.D..**

Annullamento della carta assicurativa FIGC

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediato annullamento presentando **allo Sportello Unico emittente** una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello (vedi allegato).

a2) “Giovani”:

Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale

“Giovanissimi ed Allievi”

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”:

previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”:

previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4).

Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale della LND.

a3) “Giovani dilettanti”

I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.

Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso il Comitato Regionale della LND.

a4) “Giovani di serie”

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F..

Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

a5) Tesseramento “giovani” stranieri

Le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o **altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità**) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione).

Il loro tesseramento può essere effettuato **dallo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali e distrettuali della LND** solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione.

È pertanto necessario esibire:

Giovane Straniero Comunitario:

- Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione);
- Iscrizione scolastica o frequenza scolastica.

Giovane Straniero Extracomunitario:

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non inferiore ad 1 anno **o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento**, nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha **un'età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi**, può essere prodotto anche copiadel **permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)**.

Lo Sportello unico istituito presso la Delegazione Provinciale o presso Delegazione distrettuale dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (vedi allegato), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, dopo opportuni accertamenti, rilascerà il nulla osta al tesseramento. Il nulla osta sarà trasmesso allo Sportello unico presso la Delegazione Provinciale o Distrettuale, che potrà procedere al tesseramento. Copia del nulla osta è trasmessa dal Comitato Minori Stranieri anche al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto previsto in materia dalle norme federali.

a6) “Minori Stranieri dai 5 ai 12 anni”

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 5 ai 12 anni trattasi di attività ludica.

a7) Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle n.o.i.f.)

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (in originale):

- certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza - certificato di iscrizione scolastica. Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.

I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per **una sola stagione sportiva**.

Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva)

dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.

Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC

a8) Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria

A - TESSERAMENTO dei DIRIGENTI

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza.

A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al **competente “Sportello Unico”** i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata **dallo "Sportello Unico" costituito presso dalla Delegazione Provinciale o Distrettuale della LND** di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenconominativo dei dirigenti in essa contenuti.

B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l'art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 3 AGOSTO 2007**
